

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali -divisione (giudizio di) - Cass. n. 1635/2020

Spese processuali - Disciplina - Imposizione alla massa - Fondamento - Limiti.

Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1635 del 24/01/2020 (Rv. 656848 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0713](#), [Cod_Civ_art_0785](#), [Cod_Proc_Civ_art_091](#),
[Cod_Proc_Civ_art_092](#)

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

1635

2020